

**Legge
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(LOGA)
(Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura
elettronica)**

Modifica del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 2009¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Ingresso, primo comma
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale³;

Titolo prima dell'art. 57h

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari

Titolo prima dell'art. 57i

**Sezione 2:
Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione
dell'infrastruttura elettronica**

Art. 57i Rapporto con altre leggi federali

Le disposizioni della presente sezione non si applicano nel caso in cui il trattamento dei dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica sia disciplinato in un'altra legge federale.

1 FF 2009 7407

2 RS 172.010

3 RS 101

Art. 57j Principi

¹ Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall'utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell'infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l–57o lo richiedano.

² Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 57k Infrastruttura elettronica

L'infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi fissi o mobili utilizzati per registrare dati personali; essa comprende in particolare:

- a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
- b. supporti di memoria;
- c. apparecchi telefonici;
- d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
- e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
- f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali;
- g. sistemi di geolocalizzazione.

Art. 57l Registrazione di dati personali

Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:

- a. tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
- b. i dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica:
 1. per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
 2. per assicurare la manutenzione tecnica dell'infrastruttura elettronica,
 3. per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,
 4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,
 5. per registrare i costi derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
- c. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
- d. i dati concernenti l'ingresso o l'uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.

⁴ RS 235.1

Art. 57m Analisi non riferita a persone

L'analisi dei dati registrati non riferita a persone è ammessa per le finalità di cui all'articolo 57l.

Art. 57n Analisi non nominale in riferimento a persone

L'analisi non nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa per campioni al fine di:

- a. controllare l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica;
- b. controllare i tempi di lavoro del personale.

Art. 57o Analisi nominale in riferimento a persone

¹ L'analisi nominale dei dati registrati in riferimento a persone è ammessa al fine di:

- a. accertare un sospetto concreto di abuso dell'infrastruttura elettronica e perseguire un abuso dimostrato;
- b. analizzare e riparare guasti dell'infrastruttura elettronica nonché far fronte alle minacce concrete per tale infrastruttura;
- c. mettere a disposizione i servizi necessari;
- d. registrare e fatturare le prestazioni fornite;
- e. controllare i tempi di lavoro individuali.

² Le analisi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere effettuate soltanto:

- a. da un organo federale;
- b. previa informazione scritta alla persona interessata.

Art. 57p Prevenzione di abusi

L'organo federale adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per prevenire gli abusi.

Art. 57q Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati;
- b. la procedura per il trattamento dei dati;
- c. l'accesso ai dati;
- d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.

² I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria.

³ Sempreché un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d'esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell'Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale federale

Art. 25b Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

¹ Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il Tribunale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

2. Legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 27b Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

¹ Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

3. Legge del 19 marzo 2010⁹ sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 62a Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

¹ Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell'ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

⁵ RS 173.110

⁶ RS 172.010

⁷ RS 173.32

⁸ RS 172.010

⁹ RS 173.71

¹⁰ RS 172.010

4. Legge del 20 marzo 2009¹¹ sul Tribunale federale dei brevetti

Art. 5a Protezione dei dati derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica

¹ Per l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 1997¹² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Il Tribunale federale dei brevetti emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2011.¹³

² La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2012.

22 febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹¹ RS 173.41

¹² RS 172.010

¹³ FF 2010 5787

